

Comune di Prato

“Disciplina speciale e transitoria per l’ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico temporanee da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”

1. Ai fini delle occupazioni di cui alla presente disciplina, si applica il “Regolamento per l’occupazione temporanea suolo pubblico mediante strutture esterne per ristoro all’aperto (dehors)”, approvato con DCC n. 56 dell’ 11.07.2012, salvo quanto appresso modificato o derogato.
2. La presente disciplina riguarda esclusivamente l’occupazione di suolo pubblico con strutture per il ristoro di cui alla tipologia A, escluse le tende, del “Regolamento per l’occupazione temporanea suolo pubblico mediante strutture esterne per ristoro all’aperto (dehors)”, approvato con DCC n. 56 dell’ 11.07.2012. La presente disciplina è applicabile ai soli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. Toscana n. 62/2018.
3. La richiesta di occupazione suolo pubblico della presente disciplina, è presentata in modalità telematica a So.ri spa, esente bollo, corredata da planimetria e dalla dichiarazione asseverata del rispetto delle norme del Regolamento vigente, per quanto applicabili. La stessa si intende accolta decorsi dieci giorni dalla sua presentazione.
4. Sori spa, nel suddetto termine di conclusione del procedimento, procede ad acquisire i pareri dei servizi comunali competenti, ciascuno per gli aspetti di propria competenza. Si intende comunque acquisito il parere favorevole del servizio interessato, decorsi sette giorni dalla sua formale richiesta da parte di Sori spa.
5. In conformità alla normativa nazionale, le richieste di occupazione di cui al presente alla presente disciplina prescindono dalle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del Codice dei Beni Culturali.
6. E’ consentito occupare, in parziale deroga al “Regolamento per l’occupazione temporanea suolo pubblico mediante strutture esterne”, ulteriori aree attigue agli esercizi di somministrazione, ampliando la superficie già autorizzata per il posizionamento di tavoli, sedie, ombrelloni fino a 90 mq.

7. Nell'ambito del Centro Storico, sono rilasciabili nuove autorizzazioni per l'occupazione suolo pubblico, ai sensi della presente disciplina, fino a 90 mq. Al di fuori delle mura cittadine, le occupazioni di suolo pubblico, sono consentite fino ad un massimo di 120 mq.
8. Le occupazioni suolo pubblico della presente disciplina sono consentite anche nelle aree di nuova pedonalizzazione a tempo, con fascia oraria serale nei giorni indicati nel provvedimento di istituzione. Resta ferma l'osservanza di tutte le regole del distanziamento sanitario anti covid e di quelle necessarie a garantire la fruibilità dell'area, sia pedonale che da parte dei mezzi di soccorso, con le condizioni indicate nel provvedimento di pedonalizzazione senza necessità di ulteriore autorizzazione ma con semplice comunicazione con allegata la planimetria.
9. Il posizionamento delle strutture oggetto della presente disciplina può essere ammesso sul lato opposto della strada, rispetto all'ubicazione dell'esercizio di somministrazione, esclusivamente in APU, ZTL e Zone a velocità ridotta a 30 km orari, in osservanza al Codice della Strada.
10. Restano integralmente applicabili le vigenti disposizioni in materia di contenimento dell'inquinamento acustico e le correlate attuali limitazioni in termini temporali e di decibel consentiti.
11. E' fatto carico agli esercenti di provvedere ad ogni misura di contenimento epidemiologico, mediante la sanificazione degli arredi secondo i protocolli e le ordinanze vigenti in materia.
12. E' fatto carico agli esercenti la posa e la rimozione giornaliera delle strutture per il ristoro che si trovino collocate in aree la cui pedonalizzazione sia relativa alla fascia oraria 18-24.
13. Ai fini della presente disciplina non trovano applicazione le seguenti norme del "Regolamento per l'occupazione temporanea suolo pubblico mediante strutture esterne", approvato con DCC n. 56 dell' 11.07.2012:
 - Art. 1, comma 2
 - Art. 3, relativamente alla durata e all'esclusione del rinnovo
 - Art. 4, tipologia A (limitatamente alle tende). Sono escluse le altre tipologie
 - Art. 5: il posizionamento delle strutture può essere ammesso sul lato opposto della strada solo in APU, ZTL e Zone 30
 - Art. 5, commi 3 e 4

- Art. 5, comma 13, le superfici ammissibili sono quelle sopra indicate
- Art. 5, comma 14
- Art. 6, commi 1, limitatamente al bollo, 2 e 3. Si applicano i termini sopra indicati
- Art. 6, comma 4, occorre presentare la domanda con la planimetria e dichiarazione asseverata di rispettare tutte le norme del Regolamento
- Art. 6, comma 7, non occorre n.o. monumentale né autorizzazione paesaggistica. I pareri dei servizi comunali competenti dovranno essere rilasciati entro 7 giorni dal ricevimento dell'istanza . Se non rilasciati nel termine stabilito si perfeziona il silenzio assenso
- Art. 7, comma 1, lett. a, relativamente alla garanzia
- Art. 8, commi 1, 2, 3 e 4

14. L'Amministrazione potrà limitare le occupazioni di cui alla presente disciplina per specifiche necessità di manifestazioni o altre esigenze di interesse pubblico.

15. Rimane, invece, vigente la disciplina attuale per le altre tipologie di cui al suddetto "Regolamento".

16. La presente disciplina si applica dal 10 giugno 2020 al 31 ottobre 2020.